



COMUNE DI CASTEL IVANO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PULIZIA CAMINI

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 145 dd. 08.09.2016

COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PULIZIA CAMINI

ART. 1

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

Agli effetti della regolare manutenzione degli impianti termici al fine della conseguente prevenzione degli incendi e delle intossicazioni da monossido di carbonio, e in base all'art. 14 della L.R. 20 agosto 1954, n. 24, è costituito nel Comune di Castel Ivano il servizio **OBBLIGATORIO** di:

pulizia dei condotti a servizio dei generatori alimentati da combustibile solido per garantire il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione di prodotti da combustione.

Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido sono controllati e puliti:

- a) ogni 40 q di combustibile, in ogni caso, almeno una volta l'anno;
- b) indipendentemente da quanto previsto in precedenza prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo, e ogni qualvolta si verificano fenomeni di malfunzionamento.

ART. 2

IMPIANTI INTERESSATI

I camini o canne fumarie oggetto del presente regolamento sono quelle al servizio di apparecchi generatori di calore a combustibile solido, liquido e gassoso, alimentati a: ciocchi di legno, cippato, pellets, gasolio, kerosene, GPL e metano.

Secondo il D.M. 37/2008, art. 1, comma 2, lettera C, il camino/canna fumaria unitamente all'apparecchio generatore di calore, di qualsiasi natura e specie esso sia, è considerato impianto termico. Una sola parte, come il camino/canna fumaria, è considerata porzione d'impianto.

ART. 3

SCADENZE

La pulizia e il controllo degli impianti termici in esercizio devono essere effettuati obbligatoriamente tenendo come scadenza base minima i seguenti termini:

- ogni 40 q di combustibile solido (ciocchi di legno, cippato, pellet): e comunque non meno di una volta ogni anno;
- per gli impianti a combustibile liquido (gasolio): ogni anno, oltre al controllo fumi come già previsto per legge;

- per gli impianti a combustibile liquido (GP): ogni tre anni, oltre al controllo fumi come già previsto per legge;
- per gli impianti a combustibile gassoso (metano): ogni tre anni, oltre al controllo fumi come già previsto per legge;
- per gli impianti a combustibile liquido (kerosene): ogni tre anni.

Indipendentemente dalle scadenze previste nel primo comma del presente articolo, la pulitura e il controllo dell'impianto termico devono essere effettuate prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento.

L'installatore dell'impianto termico può obbligare la manutenzione ordinaria con maggior frequenza, anche più volte l'anno a seconda dell'impianto. In tal caso il proprietario/affittuario/amministratore dovrà richiedere o svolgere le pulizie e richiedere il controllo extra.

Gli impianti termici di esercizi pubblici, attività di ristorazione o industriali, dovranno essere puliti e controllati ogni qualvolta il bisogno lo richieda e comunque non oltre alle scadenze sopra indicate.

ART. 4

SOGGETTI INTERESSATI

Il proprietario, o suo delegato, sono responsabili di tutto quanto riportato nel presente regolamento.

Per procedere al controllo e spazzatura degli impianti termici in esercizio i proprietari, affittuari, amministratori devono rivolgersi ad una impresa di spazzacamino, salvo quanto disposto dal successivo comma terzo.

I proprietari, affittuari, amministratori possono provvedere direttamente alla pulitura dell'impianto termico, fermo restando che il controllo deve essere svolto, nel rispetto delle scadenze al presente regolamento, dallo spazzacamino. Per poter svolgere direttamente la pulitura dell'impianto termico i proprietari, affittuari, amministratori devono essere in possesso di idonea attrezzatura, devono essere in grado di svolgere tale attività, e devono munirsi di tutti i dispositivi di protezione individuale e adottare tutti gli accorgimenti previsti dalle norme in tema di sicurezza, esonerando, di conseguenza, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nessuno può esercitare il mestiere di Spazzacamino sul territorio comunale senza la regolare iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio di Trento e all'Albo imprese artigiane della Provincia autonoma di Trento, e senza il permesso speciale rilasciato dal Sindaco sentita la Giunta comunale o, ove esista, la commissione antincendi, come previsto dal art. 14, comma 2, della L.R. 20 agosto 1954, n. 24.

ART. 5

RILASCIO PERMESSO SPECIALE

Per ottenere la licenza di spazzacamino, gli interessati dovranno presentare domanda in Comune, in carta semplice, il cui schema è allegato al presente regolamento, allegando i documenti atti a comprovare eventuali titoli di preferenza in ordine alla professionalità ed in ordine alla disponibilità dell'attrezzatura, nonché la visura della Camera di Commercio e copia delle polizze assicurative per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi.

A garanzia dei rischi e delle responsabilità derivanti dall'attività di spazzacamino, gli interessati dovranno dimostrare di aver contratto idonea polizza assicurativa con massimali congrui per:

- Infortuni sul lavoro presso l'INAIL per sé e per i propri dipendenti/collaboratori;
- Responsabilità civile verso terzi.

Il permesso speciale ha validità triennale.

Il Sindaco può, in qualsiasi momento, sentita l'Unione Provinciale Artigiani, revocare l'autorizzazione allo spazzacamino che fosse soggetto di fondate lagnanze da parte del proprietario o suo delegato, che non rispettasse le disposizioni previste dal presente regolamento o che non rispettasse le disposizioni previste in materia di sicurezza mettendo a repentaglio la propria incolumità e/o quella di persone terze.

ART. 6

OBBLIGHI PROPRIETARI O DELEGATI

E' dovere del proprietario o suo delegato provvedere a che, durante lo svolgimento del lavoro di pulitura e controllo degli impianti termici in esercizio, siano chiuse completamente ed in modo adeguato tutte le aperture dei condotti/raccordi da fumo, onde evitare la fuoriuscita di fuliggine nei locali abitati.

E' dovere del proprietario o suo delegato, durante lo svolgimento del servizio di spazzatura e controllo, facilitare l'accesso ai locali interessati e al tetto dello Spazzacamino e informare lo stesso sull'esistenza di accessi facilitati quali botole o scale interne. E' inoltre dovere del proprietario o suo delegato permettere allo spazzacamino di essere libero di operare il suo compito a regola d'arte come meglio ritiene opportuno.

E' dovere del proprietario o suo delegato aver cura che le porticine di ispezione dei camini site nei sottotetti e negli scantinati siano, in ogni momento, accessibili, e devono aver cura che fra il condotto del fumo ed eventuali depositi di materiali vi sia uno spazio libero di almeno 50 cm per permettere l'ispezione.

ART. 7

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPAZZACAMINO

Lo spazzacamino dovrà presentarsi per il servizio presso le abitazioni munito di copia dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco e tesserino di riconoscimento.

Lo spazzacamino è responsabile nei riguardi del proprietario o suo delegato della casa dei danni arrecati, dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme legislative e regolamenti o trascuratezza nello svolgimento dell'incarico.

Lo spazzacamino durante i lavori di pulitura e controllo dovrà mantenere un corretto comportamento, evitando il più possibile di sporcare i locali ove hanno luogo le operazioni.

L'accesso al tetto dovrà avvenire usando tutte le precauzioni e le cautele per evitare danni e nel rispetto delle indicazioni delle norme antinfortunistiche in vigore per tutelare l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, esonerando, di conseguenza, il proprietario o suo delegato da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 8

FORME ALTERNATIVE DI PULIZIA

Su tutto il territorio comunale sussiste il divieto assoluto di pulire i camini/canne fumarie mediate il sistema dalla "bruciatura controllata". In alternativa alla bruciatura devono essere adottati sistemi come la fresatura o la martellatura del camino. Se necessario deve essere ripristinato un adeguato rivestimento interno.

ART. 9

SITUAZIONI DI PERICOLO

Nel caso in cui lo spazzacamino o il proprietario o il suo delegato, durante le regolari operazioni di visita, controllo e pulizia, rilevasse situazioni di pericolo o anomalie gravi di un impianto termico, è obbligato ad informare immediatamente per iscritto l'Amministrazione comunale ed il Corpo dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

ART. 10

RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi del proprio comune, ha il diritto e il dovere di far controllare, secondo le modalità che riterrà più opportune e che gli sono consentite dalla legge, il rispetto del presente regolamento.

Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi dell'intervento dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti e/o esperti del settore.

ART. 11

CONTROLLI

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento controlli, anche a campione, per verificare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento da parte del proprietario o suo delegato, secondo le modalità che riterrà più opportune, anche avvalendosi di personale tecnico competente o dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti. In tal caso sarà a carico del proprietario o suo delegato eventualmente inadempiente il rimborso delle spese sostenute per il controllo, e saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 14 del presente regolamento.

L'amministrazione comunale può compiere controlli in ogni momento, anche a campione, dello svolgimento del servizio e del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento da parte dello spazzacamino autorizzato, secondo le modalità che riterrà più opportune, anche avvalendosi di personale tecnico competente o dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, e anche a mezzo inchiesta ai proprietari/affittuari/amministratori, e, nel caso, provvedere con il richiamo, fino alla eventuale revoca del permesso.

Ai sensi dell'art. 28, lett. b, della L.R. 20 agosto 1954, n° 24, il controllo di cui al presente regolamento da parte dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti è considerato servizio a pagamento. Per tale controllo la Giunta Comunale fisserà e potrà aggiornare annualmente una quota a titolo rimborso spese, che il singolo proprietario verserà all'atto della visita, dietro rilascio di idonea ricevuta. I proventi per il servizio reso verranno iscritti al bilancio di gestione del Corpo dei vigili del fuoco.

ART. 12

TARIFFE

Prima dell'inizio delle operazioni di pulizia lo spazzacamino presenterà al proprietario o al suo delegato il proprio tariffario.

ART. 13

LIBRETTO CAMINO

E' obbligatorio registrare l'avvenuto intervento, sia di sola pulizia o di solo controllo che di pulizia e controllo, sull'apposito "libretto camino", fornito a cura dell'Amministrazione Comunale e il cui schema è allegato al presente regolamento.

Il libretto va compilato da parte del proprietario o suo delegato. Tale registro sarà conservato presso l'immobile in cui si trova il camino con la cura del buon padre di famiglia, ed esibito a ogni controllo da parte del Comune o del Corpo dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti e ad ogni intervento da parte dello spazzacamino.

ART. 14

SANZIONI

I contravventori al presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno puniti con le procedure previste dal Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali e saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da euro 50,00 fino ad un massimo di euro 1.000,00.

ART. 15

ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento risultano abrogati i regolamenti in materia di pulizia camini adottati precedentemente.

ART. 16

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il presente regolamento, disciplinando il controllo e la pulitura degli impianti termici, si riferisce agli interventi di ordinaria manutenzione. Gli interventi di straordinaria manutenzione devono invece essere eseguiti da aziende abilitate secondo il D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37, e deve essere rilasciata regolare Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte come previsto dal medesimo D.M. 37/2008, art. 7.

Nel caso di trasformazione dell'impianto l'intervento ricade nel caso di manutenzione straordinaria.

ART. 17

ADEMPIMENTO IN CASO DI INCENDI DI SISTEMI DI EVAQUAZIONE DEI PRODOTTI DA COMBUSTIONE

I vigili del fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano l'evento al Sindaco del comune dove si trova il sistema di evacuazione.

INDICE

Art. 1 Istituzione del servizio

Art. 2 Impianti interessati

Art. 3 Scadenze

Art. 4 Soggetti interessati

Art. 5 Rilascio permesso speciale

Art. 6 Obblighi proprietari – affittuari – amministratori

Art. 7 Obblighi e responsabilità dello spazzacamino

Art. 8 Forme alternative di pulizia

Art. 9 Situazioni di pericolo

Art. 10 Rispetto regolamento

Art. 11 Controlli

Art. 12 Tariffe

Art. 13 Libretto camino

Art. 14 Registro

Art. 15 Sanzioni

Art. 16 Entrata in vigore

Art. 17 Manutenzione ordinaria e straordinaria

Art. 18 adempimento in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione

Allegato A

- **Schema di richiesta permesso speciale di spazzacamino**

Allegato B

- **Schema di Libretto camino**

ALLEGATO A

Spett.le
COMUNE DI CASTEL IVANO
PIAZZA MUNICIPIO 12
38059 CASTEL IVANO

c.a. Sig. Sindaco

OGGETTO: richiesta rilascio del permesso speciale di spazzacamino

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
codice
fiscale _____
residente in _____ frazione _____
via/piazza _____ n° _____ CAP _____

per conto della

impresa/società _____
con sede in _____
via _____ n° _____ CAP _____
cod. Fiscale/P.IVA _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento comunale pulizia camini, l'assegnazione di apposito permesso speciale della durata di anni due per la pulizia dei camini nel territorio comunale, ed a tal fine, **consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 DPR 28/12/2000, n° 445, e art. 495 c.p.,**

DICHIARA

1. di essere iscritto al Registro imprese della Camera di commercio di Trento;
 2. di essere iscritto all'Albo imprese artigiane della Provincia Autonoma di Trento (iscrizione n° _____ in data _____);
 3. di essere in possesso di idonea attrezzatura necessaria all'espletamento del servizio;
 4. nonché di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza in ordine alla professionalità (indicare eventuali titoli professionali, corsi frequentati o esperienze maturate) o in ordine alla attrezzatura posseduta:
-

4. di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente il servizio, con particolare riferimento alle norme vigenti di sicurezza in materia e per quanto riguarda eventuali danni arrecati a persone o cose, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità;

5. di avere stipulato idonea assicurazione con massimali congrui per sé e per i propri dipendenti o collaboratori contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché di essere assicurato contro la responsabilità civile verso terzi, come comprovato dalle copie delle polizze assicurative allegata alla presente.

6. di attenersi al rispetto delle norme stabilite nel Regolamento comunale di pulizia camini vigente durante lo svolgimento del servizio, nonché di applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.

7. Di eleggere quale recapito per l'utenza il seguente indirizzo:

via/piazza _____ n° _____

con sede in _____ CAP _____

n° tel _____ n° cell _____

n° fax _____ e mail _____

Informativa ex. Art. 13 D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data _____

Firma _____

Allegati:

- Copie polizze assicurative (INAIL e RCT);
- Visura Camera di Commercio;
- Eventuali titoli di preferenza;
- Fotocopia documento identità in corso di validità.

ALLEGATO B

NIENTE RIFIUTI NELLE STUFE

L'aumento delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti può far nascere la tentazione di eliminarli illegalmente. Gli abusi più diffusi riguardano l'uso del proprio riscaldamento a legna come un "inceneritore di rifiuti", oppure l'abbandono di rifiuti all'aperto. Chi elimina i rifiuti in questo modo nuoce all'ambiente, ai propri simili e a se stesso. Infatti, il deposito e la combustione di rifiuti non eseguiti secondo le prescrizioni provocano l'inquinamento del suolo e l'emissione di sostanze nocive nell'aria, che agiscono soprattutto nelle immediate vicinanze. Infine, i residui della combustione di rifiuti danneggiano anche l'impianto stesso di riscaldamento a legna.

PICCOLI SFORZI, GRANDI RISULTATI

Uno smaltimento corretto riduce in modo rilevante l'emissione di sostanze nocive nell'atmosfera. Le analisi dimostrano che la combustione di rifiuti in caminetti o stufe a legna, libera nell'aria una quantità di DIOSSINA 1.000 volte superiore rispetto a quanto avverrebbe negli impianti di incenerimento idonei allo scopo.

Pulizia e controllo impianti termici dell'abitazione

Proprietario: _____

Ubicazione dell'abitazione:

via

n.

Numeri camini/canne fumarie:

